



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 15/04/2010.

Originale

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2010 ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di aprile alle ore 20,30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MIGLIORATI Domenico	SI	
2	FILIPPINI Alberto	SI	
3	PARI Matteo	SI	
4	CAMERINI Alessandro	SI	
5	RUGGERI Marcella	SI	
6	DUI Anna Maria	SI	
7	ROSOLI Ornella	SI	
8	GRIFFINI Teresina		SI
9	ZUCHELLI Marta	SI	
10	VENTURA Walter	SI	
11	RUGGERI Alberto	SI	
12	PIOVANI Domenico		SI
13	FEDERICI Michele	SI	
Presenti 11		Assenti 2	

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Licciardi dott. Antonio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Domenico Migliorati ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2010 ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) in tema di addizionale comunale IRPEF;

Atteso che, ai sensi della citata norma, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e della Finanze 31 maggio 2002 ;

Rilevato che l'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico;

Dato atto che la determinazione o variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e che, con il medesimo regolamento, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale approvato con propria deliberazione n. 7 del 4.4.2007;

Dato atto che l'art. 77bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 ha introdotto fino al 2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 17 del 19.03.2010 che propone di confermare , per l'anno 2010, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,25 punti percentuali con una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00;

Visto:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 ha prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1 - di confermare , per l'anno 2010, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,25 punti percentuali con una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00;

2 - di provvedere alla pubblicazione delle aliquote su apposito sito informatico, secondo le procedure indicate nel decreto ministeriale del 31 maggio 2002;

3 – di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Domenico Migliorati

IL SEGRETARIO GENERALE
Licciardi dott. Antonio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito informatico del Comune il
: 23/04/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
